



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 3355

Ravenna, 05/02/2021

**ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 50 KM/H LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE" TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 93+000 A KM 94+180 IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ "ERRANO" IN COMUNE DI FAENZA.
REVOCA ORDINANZA N.69226 DEL 8/8/2006.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l'ordinanza n.69226 del 8/8/2006 di limite di velocità a 60 km/h nel tratto stradale comprensivo nella località denominata "Errano" che non ha le caratteristiche necessarie per riconoscerlo "centro abitato"
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, di limitare la velocità a 50 km/h in quanto il limite di 60 km/h non è congruo in quanto caratteristico di cantieri stradali , come da Decreto 10/7/2002 "Disciplinare cantieri stradali " ;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la **S.P. n. 302R "Brisighellese"** di osservare il seguente obbligo:

limite di velocità a 50 km/h nel tratto stradale tra le progressive km 93+000 a km 94+180 in corrispondenza della località "Errano"
Revoca ordinanza n.69226 del 8/8/2006.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

documento firmato digitalmente